

loro cui il medesimo realmente appartiene, ed i terzi che fossero per contrarre con questi un qualche affare, dappoichè malgrado la fatta annotazione, l'iscrizione dei terzi sono ammesse nei libri, e la loro efficacia soltanto è sospesa fino all'esito della relativa decisione, la quale, se contraria alla parte che ottenne l'annotazione, retroagisce fino al momento in cui fu presentata la successiva domanda d'iscrizione e la rende fin d'allora efficace.

Tra le annotazioni della seconda specie, il progetto di legge presentato all'eccelso Consiglio rinforzato dell'Impero ne comprendeva due altre, quella cioè (§. 76 e seguenti) che fa un proprietario, il quale voglia vendere il suo fondo o prendere un mutuo con ipoteca sul medesimo, onde rendere efficace l'iscrizione del contratto realmente e successivamente conchiuso fino dal momento dell'annotazione, e che fu desunta dalla Sovrana risoluzione 12 agosto 1851 N. 184 Bollettino dell'Impero, e l'altra che nel caso della prescrizione di 40 anni (§. 131 e seguenti) autorizza il debitore, cui non è dato di rintracciare il creditore iscritto ed i suoi eredi e successori, di chiedere mediante editto, il relativo ammortamento, e di far intanto annotare la sua istanza per l'effetto di far valere l'estinzione del credito anche al confronto dei terzi, che volessero acquistare delle ragioni sul medesimo mediante iscrizione. Nel nostro progetto non si trovò di far luogo nè all'una nè all'altra dell'indicate due specie di annotazioni, ed eccone i motivi:

Se colla prima s'intese di favorire i mutui e le vendite, sembra che colla nuova istituzione e queste e quelli sieno favoriti abbastanza, tostocchè l'acquirente ed il sovventore possono tenere in pronto le loro istanze per l'iscrizione, presentarle al competente Giudizio appena firmato il contratto di vendita o di costituzione d'ipoteca, e riservare la loro firma al momento in cui si sono assicurati non esservi nei pubblici libri alcuna iscrizione anteriore, che ne li possa pregiudicare.

Colla progettata annotazione si potrebbe invece facilmente dar adito a dannose collusioni rispetto a terzi, e mentre questi stanno approntando i loro validi titoli per un'iscrizione, che assicuri dei diritti già liquidi, prevenirli con un'annotazione, la quale assicuri invece dei diritti appena eventuali, se non